

**COMUNE DI LATINA**

DIPARTIMENTO VIII – ATTIVITÀ PRODUTTIVE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

DISCIPLINARE DI GARA**GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’IMPIANTO SPORTIVO "VINCENZO D'AMICO"****1. PREMESSE**

Con determinazione del Dirigente del Dipartimento X - Patrimonio e Demanio n. 1594 del 09/08/2026, questa Amministrazione ha deciso di affidare la Concessione del Servizio di Gestione dell'impianto sportivo "VINCENZO D'AMICO", in conformità alle disposizioni previste dagli artt. 176 e ss. del D.Lgs. 36/2023 (di seguito anche codice), dall'art. 6, comma 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, nonché nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) applicabili ai sensi dell'art. 57 del medesimo Codice, definiti dai seguenti decreti:

- 1) Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 07/02/2023, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22/03/2023 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni”;
- 2) Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24/11/2025, pubblicato in G.U. n. 281 del 3/12/2025 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi”;
- 3) Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19/10/2022, pubblicato nella G.U. n. 282 del 2/12/2022, recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”;
- 4) Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 42 del 19/02/2021, recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti come integrato dal Decreto correttivo del Ministero della Transizione Ecologica”, come integrato dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 24/09/2021, pubblicato nella G.U.n. 236 del 02/10/2021;
- 5) Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 09/04/2025, pubblicato nella G.U. n. 96 del 26/04/2025, recante “Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili”;

6) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10/03/2020, pubblicato nella G.U. n. 90 del 04/04/2020, recante "Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde";

per la parte specificamente applicabile al servizio in questione e richiamati espressamente nella documentazione tecnica di cui all'articolo 29 del capitolato prestazionale.

Il servizio di cui al presente affidamento si configura quale servizio pubblico locale non a rete di interesse generale soggetto, quindi, al rispetto degli obblighi di servizio pubblico e alla disciplina di cui al d.lgs. 201/2022.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (PAD) accessibile all'indirizzo <https://comuneditatina.acquistitelematici.it/>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando.

Il luogo di svolgimento del servizio è Latina codice NUTS ITI44

CIG BCD2E7CB89

CUI S00097020598202600011

Il Responsabile Unico del Progetto è l'Avv. Alessandra Pacifico -
alessandra.pacifico@comune.latina.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (PAD)

L'utilizzo della Piattaforma (PAD) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;

- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle istruzioni, manuali e modalità tecniche per l'utilizzo della PAD per gare telematiche presenti sul sito dell'Ente.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione concedente valuta la necessità di disporre la

sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione concedente al link <https://comunedilatina.acquistitelematici.it/>, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione concedente rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la *par condicio* dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione concedente procede alla riedizione della procedura.

La stazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento "Manuali-Guide" reperibile, previa registrazione e accesso alla piattaforma – all'indirizzo

<https://comunedilatina.acquistitelematici.it/manuali>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - i. un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - ii. un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - iii. un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - a) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso una identità digitale compatibile con il framework

di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

- per richiedere supporto tecnico all'iscrizione e partecipazione alle gare telematiche, è possibile contattare la società di assistenza con le modalità di seguito elencate:

- a) Inoltare un ticket attraverso il sistema di "ticketing" con il quesito o il dettaglio del problema riscontrato corredato di eventuali schermate, nell'area "Assistenza tecnica" raggiungibile al link <https://helpdesk.digitalpa.net/?ente=latina&lang=it>

Il team di assistenza fornirà una prima risposta entro 8 ore lavorative.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a. bando di gara;
- b. disciplinare di gara;
- c. capitolato prestazionale, approvato con determinazione a contrarre n.1594/2026;
- d. schema di contratto di concessione, secondo lo schema tipo per l'affidamento dei servizi pubblici locali non a rete, predisposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, unitamente al presente disciplinare;
- e. prospetto economico, approvato con determinazione a contrarre n.1594/2026;
- f. schema di domanda di partecipazione;
- g. documento di gara unico europeo;
- h. il piano economico finanziario, approvato con determinazione del Dirigente del Dipartimento X Patrimonio e Demanio n.175 del 25.02.2026, predisposto sulla base delle Linee guida, approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto direttoriale del 31.08.2023 *“Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete”*;
- i. disciplinare telematico contenente tutte le istruzioni operative per accedere alla PAD e le regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili anche, previa registrazione e accesso, al link <https://comunedilatina.acquistitelematici.it/manuali>;
- j. documentazione tecnica progettuale del “Campo Sportivo Vincenzo D’Amico” allegata alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 27/04/2023, assunta con i poteri della Giunta, consultabile al seguente link:
<https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/Atti/ElencoAtti?anno=2023&numero=190&Documento=DELIBERA+DI+GIUNTA>
- k. informativa sul trattamento dei dati personali dell'operatore economico.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione concedente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, al seguente link:

<https://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/AlboPretorio/AlboPretorio?anno=2026&numero=3411#>

e sulla PAD al seguente link:

<https://comunedilatina.acquistitelematici.it/list/tender/procedure-gara>

In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti di gara (costituiti da bando/disciplinare di gara, capitolato speciale, condizioni contrattuali proposte) prevalgono quelle inserite nel bando e relativo disciplinare (art. 82, comma 2, del Codice).

3.2 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti – pulsante Invia Quesito presente nei Dettagli della procedura - previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD – Area pubblica FAQ - e sul sito istituzionale al link

<https://comunedilatina.acquistitelematici.it/>, entrando nei Dettagli della procedura.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione concedente e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le PAD e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione concedente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E IMPORTO

La concessione è costituita da un unico lotto attesa l'unicità del compendio immobiliare, dotato di aree comuni ai diversi campi, e perché l'eventuale suddivisione in lotti comporterebbe una esecuzione eccessivamente onerosa e antieconomica per gli operatori, finanziandosi alcuni servizi con la gestione di altri.

L'affidamento è costituito dalle seguenti attività:

Servizio di gestione e conduzione del "Campo Sportivo Vincenzo D'Amico", consistente nell'organizzazione di tutto quanto necessario per l'affitto dei campi a terzi per competizioni ed allenamenti, nell'eventuale organizzazione di corsi, di attività culturali e ricreative, oltre alla prestazione dei servizi strumentali (manutenzione, pulizia,...) ed accessori (somministrazione di cibi e bevande, noleggio e vendita al dettaglio di attrezzature sportive,...), così come meglio descritto nel capitolato prestazionale.

La concessione dovrà essere esercitata in conformità delle prescrizioni del bando di gara, del capitolato prestazionale, dell'offerta tecnica, di Legge e del Regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Latina, nonché nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico connaturati alla Concessione determinati anche in relazione agli indicatori di cui all'allegato 2 "Schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità" del decreto direttoriale del 31.08.2023 "Linee guida e indici di qualità per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete", approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L'importo totale dell'affidamento è ripartito nei servizi di seguito elencati.

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E CONDUZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO "VINCENZO D'AMICO"	92610000-0	93.11.0	P	1.716.593,81
A) Importo a base di gara					1.716.593,81
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					0,00
A) + B) Importo complessivo					1.716.593,81

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione concedente ha stimato pari ad 926.960,66, calcolati sulla base dei seguenti elementi: dal valore complessivo della voce costi del "personale" per tutta la durata ipotizzata della Concessione, come risulta dal Piano Economico e Finanziario "di massima", già approvato con determinazione dirigenziale n. 175 del 25/02/2026, in conformità a quanto previsto dal Decreto n. 36 DEL

19/05/2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Lgs. n.36/2023, in materia di servizi della cultura del turismo, dello sport e del tempo libero.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: CCNL **"Lavoratori dello Sport"** ovvero un CCNL equivalente, ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. n.36/2023, salva l'eventuale applicazione di trattamenti più favorevoli, previsti da altri contratti collettivi ovvero dai contratti individuali di lavoro.

Il Concessionario applicherà, altresì, gli eventuali ulteriori CCNL individuabili in base all'effettiva prestazione da porre in essere, di volta in volta, in corso di esecuzione, anche in ragione delle prestazioni principali, strumentali ed accessorio oggetto della Concessione.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 poiché non si riscontrano, ad oggi, rischi interferenti.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

4.1 DURATA

La Concessione avrà una durata pari a 8 anni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto.

La durata dell'affidamento è stata determinata dall'Ente in funzione delle prestazioni richieste e in misura proporzionale agli investimenti previsti, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del d.lgs. 201/2022.

Il Contratto non è prorogabile, salvo quanto previsto dall'art. 192, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché in caso di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione concedente accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 (cinque) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 26.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente punto sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione concedente.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione concedente.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione concedente ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omissis di produrre alla stazione concedente di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione concedente verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione concedente e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) Iscrizione dell'operatore economico nel R.E.A. (Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative) oppure, ove tenuto, nel Registro delle Imprese e/o nell'Albo delle Imprese artigiane presso la Camera di Commercio per attività pertinenti con quelle di cui al servizio pubblico locale oggetto della presente procedura di gara, nonché possesso di regolare Partita IVA e/o Codice Fiscale. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in

Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Viene richiesta l'affidabilità e la capacità finanziaria ed economica, la regolarità dei pagamenti degli operatori nei confronti del Comune di Latina, con riferimento ad eventuali utilizzi, a qualsiasi titolo o senza titolo, di impianti sportivi comunali.

Tale condizione è da considerarsi soddisfatta in assenza di morosità maturate dagli operatori nei confronti dell'Ente, per la causale sopra indicata, alla data di presentazione dell'offerta o, alternativamente, in presenza di un piano di rientro rateale sottoscritto dall'operatore, antecedentemente alla presentazione dell'offerta, con presentazione di apposita garanzia del pagamento "a prima richiesta". La partecipazione alla gara è subordinata alla sottoscrizione del piano di rientro da parte dell'operatore economico moroso, la cui efficacia è condizionata all'accettazione formale dell'Ente mediante firma del Dirigente del Dipartimento X - Patrimonio e Demanio competente, giacché la morosità considerata ostativa alla partecipazione, attiene ad *"eventuali utilizzi, a qualsiasi titolo o senza titolo, di impianti sportivi comunali"*.

L'importo da rateizzare, non suscettibile di transazione o di contestazione, deve essere quello risultante dall'ultima intimazione di pagamento inviata dall'Ente o, se di importo maggiore, quello risultante dagli atti di accertamento in entrata o, comunque, l'importo appositamente comunicato dall'Ente all'operatore, con eventuale inclusione di somme, dovute per analoghe causali, maturande *medio tempore* fino alla sottoscrizione del contratto di Concessione.

Per assicurare l'effettività del piano di rientro, lo stesso deve prevedere rate annuali o semestrali.

Non può ricoprire un arco temporale superiore alla durata della concessione e deve prevedere la corresponsione, contestuale alla sottoscrizione del piano, di una annualità del medesimo.

Il requisito richiesto deve essere oggetto di specifica dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gestione negli ultimi 10 (dieci) anni, per almeno 12 mesi, anche non consecutivi, di un impianto sportivo, anche in favore di soggetti privati, o insegnamento di almeno una delle seguenti discipline: basket, pallavolo, calcio, tennis, bocce, padel, atletica.

La comprova di tale requisito è fornita mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n.445/2000 sottoscritta dall'operatore, con indicazione dettagliata delle gestioni svolte, accompagnata dalla documentazione probante dello svolgimento della gestione stessa.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel REA, oppure, ove tenuto, nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- 1) Il requisito relativo all'iscrizione nel REA, oppure, ove tenuto, nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori, nonché il possesso di regolare Partita IVA e/o Codice Fiscale.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Requisiti di capacità tecnico professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 6 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione concedente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto, e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione concedente. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione concedente procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAFFIDAMENTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subaffidare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subaffidamento è vietato.

Non può essere affidata in subaffidamento l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto della concessione nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

Il concessionario potrà affidare a terzi le prestazioni accessorie e strumentali alla gestione del Servizio (es. servizi di pulizia gestione store, pulizia, manutenzione, servizi tecnici, vigilanza, eventi, punto ristoro). Per l'affidamento a terzi delle prestazioni indicate restano ferme le disposizioni e le condizioni operative di cui all'art. 37 del Capitolato Prestazionale, a cui si fa integrale rinvio.

I sub-affidamenti saranno ammessi, previa autorizzazione dell'Ente per i sub-appalti e previa comunicazione all'Ente per gli altri sub-affidamenti, nel rispetto di tutto quanto previsto dagli artt. 119 e 188 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, sicurezza e regolarità contributiva.

Risulta, in ogni caso, vietato il sub-affidamento delle attività principali caratterizzanti la Concessione giacché tale sub-affidamento determinerebbe una dissociazione tra titolarità del rapporto e gestione effettiva dell'impianto, con possibile alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, riduzione del controllo pubblico e incremento del rischio operativo, in contrasto con la natura stessa dell'affidamento (sul punto si rinvia all'art.37 del capitolato prestazionale). Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subaffidare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subaffidamento.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subaffidamento (si rinvia anche all'art.23 del capitolato prestazionale). Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 50% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile
- una quota pari almeno al 10% per cento delle assunzioni necessarie di occupazione di occupazione di persone con disabilità o svantaggiate

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione concedente una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

11. GARANZIA PROVVISORIA

Trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art. 14, co.1, lett. a) del codice, l'offerta è corredata da una garanzia provvisoria il cui importo è fissato all'1% del valore complessivo della concessione, precisamente pari ad € 17.165,94. Tale garanzia deve essere costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione concedente e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente attraverso la piattaforma dei pagamenti della Pubblica Amministrazione PagoPA, accedendo al portale https://cittadino.pluginpay.it/C_E472/services-without-registration, su avviso di pagamento che verrà emesso da parte del Servizio competente del Comune di Latina – SERVIZIO GARE E CONTRATTI –. Pertanto, gli operatori economici che scelgano tale modalità di costituzione della garanzia provvisoria devono segnalarlo al Servizio Gare e Contratti, utilizzando i canali di comunicazione di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 del presente disciplinare, per consentire l'emissione del relativo avviso di pagamento sul portale PagoPA. Gli operatori economici, accedendo al portale, potranno scegliere se stampare l'avviso e procedere al pagamento presso sportelli fisici (ad esempio uffici postali, banche, ecc....) ovvero se effettuare il pagamento *on line* sul portale.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di affidamento e del soggetto garantito (stazione concedente);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione concedente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sulle aree oggetto della concessione è obbligatorio per la partecipazione alla gara. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni: garantire una conoscenza approfondita della consistenza e dello stato di fatto del compendio immobiliare, data la complessità strutturale e gestionale dell'impianto. Tale adempimento è indispensabile per formulare offerte precise, consapevoli e più aderenti alle necessità sottese alla procedura, nonché per il rilievo di eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella documentazione tecnica allegata al progetto definitivo-esecutivo dell'impianto stesso.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di concessione in gestione.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 13:00 del giorno 14/10/2026** tramite la Piattaforma alla Sezione riservata alle richieste di chiarimenti – pulsante Invia Quesito presente nei Dettagli della procedura - previa registrazione alla Piattaforma stessa, e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo. Viene rilasciata l'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso l'amministrazione concedente non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

I SOPRALLUOGHI SI SVOLGERANNO DI NORMA ENTRO I TRE GIORNI PRECEDENTI LA SCADENZA DEL TERMINE PER PRESENTARE RICHIESTA DI CHIARIMENTI .

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo di € **165,00** previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n.524 del 22/12/2025 o successiva delibera pubblicata al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione concedente può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre

le ore 13:00 del giorno 19/10/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente file con i seguenti formati PDF – P7M – TSD (è possibile anche caricare sul sistema anche una cartella in formato ZIP che dovrà essere firmata digitalmente).

14.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 2 e nel disciplinare telematico di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione concedente considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica della corretta ricezione della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni richieste sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma e/o, eventualmente, compilate *on line*.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

La documentazione da produrre, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di

presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 14.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 10 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 (cinque) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione concedente può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire

risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

16. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma – sezione Documenti amministrativi - per compilare e/o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 5) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.3;
- 6) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5;
- 7) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 8) ricevuta di pagamento della marca da bollo;
- 9) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 10) tutti gli altri documenti richiesti dal presente disciplinare, compresa (per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti) la copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello A) di cui al paragrafo 3.1 del presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio

2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

16.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad

una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

16.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- la dichiarazione di avvalimento;
- il contratto di avvalimento, anche misto.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

16.4 DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione concedente la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione concedente ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 3, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta si riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

16.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - o copia del contratto di rete,
 - o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria,
 - o dichiarazione delle parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - o copia del contratto di rete
 - o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c le parti del servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - *[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*

di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

- *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*
di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;
(o, in alternativa)
 - di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;*Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*
 - che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
 - che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da*[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
 - che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;*[solo per i consorzi stabili] di non partecipare a più di un consorzio stabile;*
 - di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;**(o, in alternativa)**
 - di partecipare in più di una forma, [indicare quali] e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;**(o, in alternativa)**
 - di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [indicare il nominativo], che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
 - di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione concedente del possesso dei requisiti dichiarati.

17. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare telematico e nel documento "Manuali – Guide" reperibile al link:

<https://comunedilatina.acquistitelematici.it/manuali> a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, il contratto di avvalimento;

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1., gli elementi indicati nella tabella medesima.

La relazione tecnica deve essere redatta seguendo l'ordine dei criteri e sub criteri della tabella di cui al successivo punto 19.1 (come meglio specificato nell'allegato n.1).

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

L'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

18. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica nella Piattaforma seguendo le istruzioni riportate nel disciplinare telematico e nel documento "Manuali – Guide" reperibile al link: <https://comunedilatina.acquistitelematici.it/manuali>

L'offerta economica, firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 16.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) Canone annuale offerto dal concorrente in rialzo rispetto a quello posto a base di gara pari ad euro 6.500,00/anno, soggetto ad automatica revisione ogni due anni sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Verranno prese in considerazione fino a n.2 cifre decimali.

b) Piano Economico Finanziario asseverato, riferito alla gestione del servizio in concessione, contenente anche i costi della manodopera e quelli aziendali relativi alla salute e alla sicurezza.

c) Relazione tariffaria di cui all'articolo 10 del capitolato prestazionale.

Si precisa che l'operatore economico dovrà riportare, oltre alle specifiche ivi previste (indicazione grafica, esplicazione criteri di quantificazione, agevolazioni, etc...), le tariffe per le seguenti attività, considerate al medesimo art. 10:

- a) affitto dei campi;
- b) corsi sportivi, alternativamente o cumulativamente ai corsi resi da soggetti terzi mediante affitto dei campi, i corsi di avviamento o in aggiunta ai corsi resi nell'ambito della lettera a), divenendo obbligatoria in caso di proposta e con le agevolazioni da prevedere ex art. 10 del Capitolato. La proposizione di tali corsi si aggiunge, o si sostituisce, solo ai corsi considerati alla lettera "a". Rimane, pertanto, fermo l'obbligo di prestare le altre attività di cui alla lettera "a" (affitto per competizioni, corsi, allenamenti ed altri eventi sportivi);
- c) per la sola attività "minima" di cui al n. 1 (colonie estive) e per le altre attività facoltativamente proposte dall'operatore riconducibili alla nozione di "Servizio Pubblico" (es. dopo scuola), cui andranno applicate le agevolazioni tariffarie per le fasce protette (si veda sul punto quanto indicato nella scheda contenente i criteri di valutazione dell'offerta economica, punto 3).

Le tariffe per le altre attività proposte nell'ambito della lettera c) dell'art. 10, non riconducibili alla nozione di "Servizio Pubblico", bensì alla categoria "eventi", non dovranno formare oggetto di proposta nella "Relazione Tariffaria", giacché i prezzi praticati per le stesse saranno considerati solo ai fini della costruzione del PEF e comunicati, di volta in volta, all'Ente ai sensi dell'art. 10 del Capitolato.

Ai sensi dell'art.185 del Codice, la commissione giudicatrice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi, anche secondo quanto approvato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) con decreto direttoriale del 31.08.2023.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali o qualitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali o qualitativi (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
1	Qualità soggettive e professionali dell'operatore economico	14	1.1	Qualità soggettive dell'operatore economico (Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, Enti di Promozione Sportiva, Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali)	—	—	4
			1.2	Anni di esperienza dell'operatore economico nella gestione di impianti sportivi 0 anni: 0 punti da 1 a 3 anni: 2 punti da 4 a 6 anni: 4 punti da 7 a 9 anni: 6 punti da 10 a 12 anni: 8 punti da 13 anni in su: 10 punti	—	—	10
2	Qualità e sviluppo del progetto di gestione	56	2.1	Politiche di inclusione e pari opportunità	—	—	4
			2.2	Carta della qualità e dei servizi	4	—	—
			2.3	Qualità innovativa di misure proposte per favorire l'accesso, la fruizione e l'inclusione delle persone con disabilità	4	—	—
			2.4	Progetto di gestione per l'affitto degli impianti ad ASD e SSD e riserva di spazi per le categorie protette: 2.4.1 Ore complessive per affitto ad ASD e SSD (per competizioni, corsi, allenamenti ed altri eventi sportivi) (è necessario compilare la tabella come da allegato 1) 2.4.2 Riserva di spazi per fasce protette (media di ore riservate	—	5	—
					—	—	5

			2.7	Qualità del chiosco bar ristorante di cui all'art. 21 del Capitolato Prestazionale	7	—	—
			2.8	Opere di implementazione aggiuntiva e migliorie di cui all'art. 13, comma 2, del Capitolato Prestazionale	4	—	—
			2.9	Impegno ad adibire 1 addetto certificato all'uso del DAE in aggiunta al numero minimo di legge	—	—	3
	Totale	70			29	5	36

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato il punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito discrezionalmente un coefficiente, variabile da zero a uno, da parte di ciascun commissario, in base ai diversi livelli di valutazione, come di seguito indicati:

0,0 Non valutabile: illustrazione e proposta molto carenti e non valutabili nel loro insieme;

0,1 Molto Scarso: illustrazione e proposta molto carenti che non soddisfano i parametri richiesti;

0,2 Scarso: illustrazione e proposta carenti che non soddisfano i parametri richiesti;

0,3 Mediocre: illustrazione e proposta poco attinenti a quanto richiesto e mediocri nel loro insieme;

0,4 Sufficiente: illustrazione e proposta che rispondono in maniera sufficiente nel loro insieme ai parametri motivazionali;

0,5 Discreto: proposta discretamente illustrata e quasi pienamente soddisfacente nel suo insieme;

0,6 Buono: proposta conforme a quanto richiesto, ben illustrata e pienamente soddisfacente nel suo insieme;

0,7 Più che buono: proposta conforme a quanto richiesto, ben illustrata e più che soddisfacente nel suo insieme;

0,8 Quasi ottimo: illustrazione e proposta che rispondono in maniera quasi pienamente esaustiva per forma e contenuto ai parametri motivazionali;

0,9 Ottimo: proposta altamente esaustiva, pienamente conforme ai parametri motivazionali e ben illustrata;

1,0 Eccellente: proposta illustrata benissimo e in modo molto dettagliato in ogni suo aspetto, oltre ad essere altamente esaustiva e pienamente conforme ai parametri motivazionali, che presenta anche particolare concretezza, chiarezza, pregio e originalità.

Il punteggio sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente risultante dalla "media aritmetica dei voti attribuiti dai commissari" per il punteggio massimo previsto per il criterio nella tabella.

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo di interpolazione lineare. Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto. Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell’offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Quanto all’offerta economica, il punteggio è calcolato come segue:

TOTALE PUNTI 15 per il Canone annuale offerto in rialzo rispetto a quello posto a base di gara.

Viene attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = \frac{A_i}{A_{max}}$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

A_i = canone in rialzo del concorrente i-esimo

A_{max} = canone in rialzo più conveniente.

Il coefficiente ottenuto applicando la formula va moltiplicato per il punteggio massimo previsto pari a 15 (quindici).

TOTALE PUNTI 10 per tariffe ordinarie applicate sull'affitto dei campi

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con le tariffe ordinarie mediantemente più basse (media aritmetica) per l'affitto orario dei 5 campi, per le 6 discipline ivi praticabili. Le offerte degli altri partecipanti riceveranno un punteggio proporzionalmente inferiore.

Per tariffa ordinaria deve intendersi la tariffa unica o quella di importo maggiore (in caso di differenziazione tariffaria nell’arco della giornata e/o della stagione), per l'affitto di un campo intero - senza considerare eventuali promozioni, pacchetti, abbonamenti e senza considerare le tariffe agevolate per le fasce protette di cui all’art. 10 del Capitolato - per un’ora (60 minuti). Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al presente criterio, fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato Prestazionale circa la presentazione della “Relazione Tariffaria”, in sede di offerta gli operatori dovranno compilare una apposita tabella del tipo che segue, secondo le indicazioni di cui al capoverso precedente:

Disciplina	Tariffa ordinaria
<i>Calcio a 5</i>	€ _____ all'ora (60 min)
<i>Pallavolo</i>	€ _____ all'ora (60 min)
<i>Basket</i>	€ _____ all'ora (60 min)
<i>Tennis</i>	€ _____ all'ora (60 min)
<i>Padel</i>	€ _____ all'ora (60 min)
<i>Bocce</i>	€ _____ all'ora (60 min)

In caso di compilazione errata o incompleta della tabella, o in caso di indicazioni non corrispondenti a quanto proposto nella “Relazione Tariffaria” o esposto nel PEF, il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero). Le tariffe indicate nella tabella dovranno, pertanto, essere pienamente coerenti con quanto descritto nella “Relazione Tariffaria” e considerato nel PEF.

TOTALE PUNTI 5 per le agevolazioni tariffarie per le fasce protette

Il punteggio massimo sarà attribuito all’offerta con le agevolazioni tariffarie mediamente più alte (media ponderata), in favore delle fasce protette di cui all’art. 10 del Capitolato Prestazionale, da applicare a tutte le tariffe ordinarie (siano queste ultime fisse o variabili in base all’orario o alla stagione, per ingressi singoli, abbonamenti, corsi, etc...) per le attività di cui alle lettere "a", "b" e "c1" del richiamato art. 10, oltre che per eventuali altre attività proposte in sede di offerta o in corso di rapporto, rientranti nella nozione di "servizio pubblico" (es. dopo scuola). Le offerte degli altri partecipanti riceveranno un punteggio proporzionalmente inferiore.

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al presente criterio, fermo restando quanto previsto dall’art. 10 del Capitolato Prestazionale circa la presentazione della “Relazione Tariffaria”, in sede di offerta gli operatori dovranno compilare una apposita tabella del tipo che segue, secondo le indicazioni di cui al capoverso precedente:

Fasce	Percentuale di agevolazione
<i>Persone con disabilità</i>	_____ %
<i>Persone economicamente svantaggiate</i>	_____ %
<i>Minori di anni 10</i>	_____ %
<i>Ultracinquantenni</i>	_____ %
<i>Studenti (nell’ambito di accordi con I.S.)</i>	_____ %

La Commissione procederà a calcolare la media ponderata delle agevolazioni del singolo concorrente nel modo che segue: Media Ponderata = (Ad × 0,30) + (As × 0,30) + (Am × 0,15) + (Au × 0,10) + (Ast × 0,15), dove:

Ad = percentuale di agevolazione per persone con disabilità ;

As = percentuale di agevolazione per persone economicamente svantaggiate;

Am = percentuale di agevolazione per minori di anni 10;

Au = percentuale di agevolazione per ultracinquantenni;

Ast = percentuale di agevolazione per studenti.

Il punteggio sarà, quindi, determinato con applicazione della seguente formula:

$$\text{Punteggio} = 5 \times (\text{media ponderata delle agevolazioni del singolo concorrente} / \text{media ponderata delle agevolazioni più alta tra tutti i concorrenti}).$$

In caso di compilazione errata o incompleta della tabella, o in caso di indicazioni non corrispondenti a quanto proposto nella "Relazione Tariffaria" o esposto nel PEF, il punteggio attribuito sarà pari a 0 (zero). Le percentuali di agevolazione indicate nella tabella dovranno, pertanto, essere pienamente coerenti con quanto descritto nella "Relazione Tariffaria" e considerato nel PEF.

Rimane fermo quanto specificamente ed obbligatoriamente previsto dal Capitolato Prestazionale per gli Istituti Scolastici del quartiere "Nuona Latina" e "Nascosa".

Ai sensi dell'art.185 del Codice, la commissione giudicatrice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, verifica l'adequatezza e la sostenibilità del piano economico-finanziario.

19.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale finale è costituito dalla somma dei punteggi ottenuti nei seguenti elementi di valutazione: **"offerta tecnica + offerta economica"**.

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: *aggregativo compensatore*.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove:

P_i = punteggio concorrente *i*;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione *a*, del concorrente *i*;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione *b*, del concorrente *i*;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione *n*, del concorrente *i*;

P_a = peso criterio di valutazione *a*;

P_b = peso criterio di valutazione *b*;

.....

P_n = peso criterio di valutazione *n*.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a *n*. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere

cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

21. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica **ha luogo il giorno 20/10/2026, alle ore 10,00.**

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale: la stazione concedente si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel caso in cui le offerte pervenute siano almeno 4.

Con l'inversione procedimentale si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica del pagamento del contributo ANAC. Successivamente si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, poi, alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti indicati nel successivo paragrafo 24.

22. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

(Qualora NON si ricorra all'inversione procedimentale)

Il RUP con il supporto di un Seggio di gara istituito *ad hoc* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

1. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
2. verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
3. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

[In alternativa, in caso di inversione procedimentale]

Il RUP con il supporto di un Seggio di gara istituito ad hoc procede a:

- a) verificare l'avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo , se necessario.

23. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[In alternativa in caso di inversione procedimentale]

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La Commissione giudicatrice procede ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione concedente, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 3 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 3.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione concedente comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 3.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

24. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA MIGLIORE OFFERTA

(Qualora si ricorra all'inversione procedimentale)

Il RUP con il supporto di un Seggio di gara istituito ad hoc procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto , se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'AFFIDAMENTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

La stazione concedente si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Altresì, l'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non si procede all'aggiudicazione dell'affidamento all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione concedente;

- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 10 e riguardante le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Sono sottoposti alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, oltre al concorrente risultato primo, n. 1 concorrente, sorteggiato automaticamente mediante apposito sistema informatico, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE. In caso di malf funzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione concedente si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malf funzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione concedente procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione concedente, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di affidamento, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subaffidamento, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente concedente.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'affidamento è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione concedente:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'affidamento comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

27. VIGILANZA E CONTROLLI SULLA GESTIONE

Al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali e del rispetto delle norme che disciplinano lo svolgimento del servizio pubblico locale, l'affidatario si impegna a fornire all'Ente, con i tempi e i modi regolati dal contratto di servizio, tutti i dati e le informazioni necessari per esercitare la vigilanza e il controllo sulla gestione, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 28 del d.lgs. 201/2022.

28. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione concedente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione concedente nella sezione Amministrazione Trasparente accessibile ai seguenti links:

<http://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?>

[idschedaam=35814&ispea=False&anno=2026&idsezione=59&permalink](http://servizi.comune.latina.it/ServiziOnLine/AmministrazioneTrasparente/AmministrazioneTrasparente?idschedaam=35814&ispea=False&anno=2026&idsezione=59&permalink)

<https://trasparenza.comune.latina.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/55890?>

[p_p_state=pop_up](https://trasparenza.comune.latina.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/55890?p_p_state=pop_up)

<https://trasparenza.comune.latina.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/55890?>

[p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=280&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=306](https://trasparenza.comune.latina.it/web/trasparenza/papca-g/-/papca/display/55890?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=280&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=306)

29. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le

informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD attraverso il contenitore "**Documenti di gara**" accessibile ai partecipanti nel rispetto dell'art.36.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante attraverso il contenitore "**Documenti di gara**" accessibile ai primi cinque classificati nel rispetto dell'art.36.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. L'accesso è consentito attraverso il contenitore "Documenti di gara" accessibile ai partecipanti nel rispetto dell'art.36.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile unico di progetto al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

30. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio – Sezione staccata di Latina.

31. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub paragrafo 3.1 lett.k) del presente disciplinare.

Il Funzionario

Avv. Stefania Sorrentino

IL DIRIGENTE

Ing. Paolo Rossi